

Indici di crisi, continuità e strumenti di allerta: nuovi obblighi per tutte le imprese

di [Michele Bana](#)

Pubblicato il 24 Ottobre 2022

L'art. 2086 del codice civile stabilisce che **ogni imprenditore collettivo**, indipendentemente dalla propria forma giuridica e dalla dimensione, è **obbligato ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi** e della **perdita della continuità aziendale**, nonché ad attivarsi senza indugio per l'**adozione** e l'attuazione di uno degli **strumenti** previsti dall'ordinamento **per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**.

Il concetto di adeguato assetto per l'imprenditore collettivo

Tale dovere è stato recentemente ribadito dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, secondo cui l'**imprenditore collettivo** – ad esempio, la società di capitali, così come quella di persone, o il consorzio con attività esterna – deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'art. 2086 codice civile, ai fini della rilevazione tempestiva dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Gli adempimenti a carico dell'imprenditore individuale sono, invece, definiti dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs.

14/2019, anch'esso in vigore dal 15 luglio 2022, che richiede l'adozione di **misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.



La rilevazione tempestiva dello stato di crisi

Sotto il profilo operativo, tutti gli imprenditori (collettivi o individuali) sono, dunque, accomunati dall'**obbligo di organizzarsi in modo da essere in grado di rilevare tempestivamente la crisi**.

Quest'ultima è puntualmente definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019, come:

“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza, e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”.

Tale circostanza potrebbe, pertanto, essere individuata mediante l'impiego di un indice di sostenibilità dei debiti, come, ad esempio, il DSCR: ciò presuppone, quindi, l'implementazione di un adeguato sistema di pianificazione, da cui consegue l'elaborazione e l'aggiornamento di un efficace **documento previsionale con ottica finanziaria**, che potrebbe essere il budget di tesoreria – che presuppone la stima di ricavi, costi, tempi di incasso dei crediti e di pagamento dei debiti – o il rendiconto finanziario oppure, per le micro e piccole imprese il conto economico a 12 mesi.

I suddetti principi trovano un ulteriore conferma nell'**art. 3, comma 3, del D.Lgs. 14/2019**, a norma del quale – al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi – le misure richieste all'imprenditore individuale (comma 1) e gli adeguati delle società (comma 2) devono consentire, tra l'altro, di:

- individuare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi**, e rilevare i segnali di cui al comma 4.

I debiti da tenere sotto controllo

Questi ultimi riguardano l'esistenza di:

- **debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni** pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- **debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

- **esposizioni nei confronti delle banche** e degli altri intermediari finanziari che siano **scadute da più di 60 giorni** o che abbiano superato da almeno 60 giorni il **limite degli affidamenti** ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, nei confronti di Agenzia delle Entrate, Inps, Inail oppure Agente della Riscossione.

Sotto quest'ultimo profilo, tali **creditori pubblici qualificati** devono segnalare all'imprenditore – e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale in caso di organo collegiale – a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

- **per l'INPS:**

il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di **euro 15.000** (per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'ammontare di euro 5.000);

- **per l'INAIL:**

l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di **euro 5.000**;

- **per l'Agenzia delle Entrate:**

l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010, c.d. LIPE) superiore all'importo di **euro 5.000**, e comunque non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente.

La segnalazione è, in ogni caso, inviata se il debito è superiore all'importo di **euro 20.000**;

- **per l'Agente della Riscossione:**

l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le **imprese individuali**, ad **euro 100.000**, per le **società di persone** ad **euro 200.000** e per le **altre società** ad **euro 500.000**.

Le segnalazioni di tali creditori pubblici qualificati contengono l'**invito alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto della composizione negoziata** (art. 12, comma 1, del D.Lgs. 14/2019), se ne ricorrono i presupposti.

Gli obblighi del collegio sindacale e del revisore

Gli obblighi di segnalazione investono anche l'eventuale **organo di controllo** (Sindaco Unico o Collegio Sindacale), tenuto a comunicare, in forma scritta, agli amministratori la sussistenza dei **presupposti** per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto della **composizione negoziata**, consistenti in squilibri patrimoniali o economico-finanziari tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza.

La segnalazione deve essere motivata, e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese (art. 25-octies del D.Lgs. 14/2019).

In tale contesto, è altresì attribuito un importante ruolo alle **banche e agli altri intermediari finanziari** del Testo Unico Bancario, che – nel momento in cui comunicano all'impresa cliente **variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti** – ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti (art. 25-decies del D.Lgs. 14/2019).

La nuova normativa in tema di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle imprese richiede una maggior attenzione alla gestione e analisi dei dati contabili e finanziari.

Le imprese dovranno dotarsi o implementare le soluzioni software necessarie ad ottemperare ia nuovi obblighi legislativi.

Check Up Impresa di TeamSystem è una delle migliori soluzioni in Cloud che consente di monitorare costantemente gli indici di allerta crisi per prevenire eventuali situazioni di insolvenza.

[- SCOPRI DI PIU' -](#)

A cura di Michele Bana

Lunedì 24 ottobre 2022

Corso on Line registrato GRATUITO

Indici di crisi, continuità e strumenti di allerta: nuovi obblighi per tutte le imprese

in collaborazione con



Relatore: Michele Bana

Il corso affronta le novità recentemente introdotte dal **D.Lgs. 14/2019**, in vigore dal 15 luglio 2022, che impongono alle società e agli imprenditori individuali di dotarsi di un sistema aziendale in grado di **rilevare tempestivamente i sintomi di crisi** e la **perdita di continuità aziendale**. Sono, pertanto, individuati i principali indicatori di riferimento coerenti con la volontà del legislatore, in particolare quelli di **sostenibilità dei debiti**.



Sono, inoltre, trattati i **doveri di segnalazione** posti in capo a sindaci, banche e creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Agente della Riscossione), e i possibili rimedi tempestivi adottabili da amministratori e imprenditori, al fine di **evitare o limitare eventuali profili di responsabilità**.

Corso registrato l'11/10/2022.

[SCOPRI DI PIU' >](#)